



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto in particolare l'articolo 243 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come sostituito dall'articolo 41, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in merito alla gestione sotterranee delle acque emunte;
- Visto l'articolo 14 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Orbetello Area ex-Sitoco" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 dicembre 2002 di perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di "Orbetello Area ex-Sitoco";
- Vista la relazione di validazione della campagna di caratterizzazione del dicembre 2005 condotta nel Sito di Interesse Nazionale "Orbetello Area ex-Sitoco", trasmessa da ARPA Toscana – Dipartimento di Grosseto con nota del 26 aprile 2006 con protocollo n. 1881, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 8539/QdV/DI del 27 aprile 2006;
- Vista la relazione di validazione sugli accertamenti integrativi alla caratterizzazione delle acque del sottosuolo condotta nel Sito di Interesse Nazionale "Orbetello Area ex-Sitoco" trasmessa da ARPA Toscana – Dipartimento di Grosseto con nota del 13 agosto 2009 con protocollo n. 64335, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17620/QdV/DI del 20 agosto 2009;
- Visto il "Progetto di bonifica delle acque di falda" contenuto nel documento "Progettazione definitiva del marginamento di sicurezza tra laguna ed aree conterminante di proprietà pubblica antistanti l'ex stabilimento Sitoco e del marginamento definitivo della colmata di Pian dell'Asca", trasmesso dalla SOGESID S.p.A. per conto del Commissario delegato al risanamento ambientale della Laguna di Orbetello con nota del 23 settembre 2009 con protocollo n. 3663, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 19443/QdV/DI del 24 settembre 2009;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 21 dicembre 2009, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8808/QdV/DI/B del 4 febbraio 2010, che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il "Progetto di bonifica delle acque di falda" contenuto nel documento

- “Progettazione definitiva del marginamento di sicurezza tra laguna ed aree conterminare di proprietà pubblica antistanti l'ex stabilimento Sitoco e del marginamento definitivo della colmata di Pian dell'Asca”;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 535/TRI/DI/B del 4 agosto 2010 con il quale è stato autorizzato, in via provvisoria, per motivazioni d'urgenza, l'avvio dei lavori previsti nel “Progetto di bonifica delle acque di falda” contenuto nel documento “Progettazione definitiva del marginamento di sicurezza tra laguna ed aree conterminare di proprietà pubblica antistanti l'ex stabilimento Sitoco e del marginamento definitivo della colmata di Pian dell'Asca”;
- Vista la nota della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, trasmessa in data 15 febbraio 2012 con protocollo n. 3493, acquisita dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 4137/TRI/DI del 16 febbraio 2012, nella quale si comunica l'esclusione, con prescrizioni, dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale dell'intervento del marginamento fisico di contenimento della falda superficiale lato stabilimento ex Sitoco;
- Vista l'Ordinanza di Protezione civile n. 31 del 13 dicembre 2012 avente per oggetto “Favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al definitivo risanamento ambientale della Laguna”;
- Vista la nota della Regione Toscana del 25 marzo 2015 con protocollo n. 74600, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 4321/STA del 2 aprile 2015, nella quale, richiamando l'Accordo di Programma, in fase di predisposizione, finalizzato a definire le attività e le competenze delle attività di bonifica, si evidenzia che, conclusasi la gestione commissariale e stante l'indisponibilità del Comune di Orbetello a svolgere il ruolo di soggetto attuatore degli interventi di bonifica, sarà la Regione Toscana a ricoprire tale ruolo;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 5 agosto 2015 con protocollo n. 138044, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12405/STA del 12 agosto 2015;
- Considerato che l'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti ha comunicato, con propria nota del 25 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, che i decreti ministeriali di approvazione dei progetti di bonifica ex l'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non rientrano tra le tipologie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Considerato che, a norma dell'articolo 12, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”. le funzioni vicarie del Direttore Generale ad interim temporaneamente assente sono esercitate dall'Ing. Francesco Gigliani in quanto dirigente di 2° fascia con la maggior anzianità in ruolo in servizio presso la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il “Progetto di bonifica delle acque di falda” contenuto nel documento “Progettazione definitiva del marginamento di sicurezza tra laguna ed aree conterminanti di proprietà pubblica antistanti l'ex stabilimento Sitoco e del marginamento definitivo della colmata di Pian dell'Asca”, trasmesso dalla SOGESID S.p.A. per conto del Commissario delegato al risanamento ambientale della Laguna di Orbetello con nota del 23 settembre 2009 con protocollo n. 3663, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. è necessario definire a breve, da parte di ARPA Toscana, i valori di fondo della falda profonda, che necessariamente ne definiscono le condizioni di bonifica;
 2. nel corso della progettazione esecutiva, è necessario tener conto del piano strutturale del Comune di Orbetello, con particolare attenzione alle situazioni di rischio definite per l'area nello studio geologico ed idrogeologico che accompagna il piano comunale stesso, verificando in primo luogo:
 - le possibili risposte della struttura al rischio di allagamento delle aree a monte;
 - la possibilità attraverso le opere di bonifica della falda di contribuire all'attenuazione delle condizioni di stress idrico identificato nell'area;
 3. le ipotesi di progetto dell'impianto di trattamento delle acque di falda, presentato dalla Laguna Azzurra S.r.l. e la definizione delle condizioni di scarico in termini di composizione dell'acqua e di possibile riutilizzo della stessa, nonché il dimensionamento dell'impianto, devono tenere conto delle diverse ed aumentate esigenze di trattamento delle acque di falda provenienti dalle aree di competenza pubblica;
 4. deve essere valutata l'adeguatezza dell'impianto di trattamento di Patanella (situato in un'area attualmente esterna al Sito di Interesse Nazionale di bonifica e che viene citato come alternativa all'impianto di trattamento delle acque di falda presentato dalla Laguna Azzurra S.r.l.), a trattare acque di falda contaminate ai fini della bonifica della stessa secondo quanto disposto dall'articolo 243 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come sostituito dall'articolo 41 della Legge 9 agosto 2013, n. 98;
 5. la tenuta del palancolato deve essere garantita anche da guaine elastiche naturali o polimeriche supplementari e non solo dalle giunzioni meccaniche, ed i giunti tra una palancola e l'altra (gargami), devono avere la stessa tenuta idraulica garantita da quelli realizzati in poliuretano espanso;
 6. devono essere ottemperate le prescrizioni formulate dall'ARPA Toscana – Dipartimento Provinciale di Grosseto con nota dell'11 novembre 2009 con protocollo n. 88549, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 23242/QdV/DI del 12 novembre 2009;
 7. devono essere verificate con gli Enti competenti in materia le condizioni di praticabilità dell'area per i mezzi di movimento terra e le possibili situazioni di rischio per il personale, relativamente alla stabilità dei piani di lavoro sia per gli aspetti di sicurezza che di protezione sanitaria dei lavoratori;
 8. si raccomanda il coordinamento tra gli interventi previsti dalla Società Laguna Azzurra S.r.l. e quelli di competenza pubblica;
 9. al fine dell'esecuzione degli interventi, si deve acquisire, ove necessaria, l'autorizzazione di legge in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).
2. Resta salvo l'obbligo della Regione Toscana di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni medesime nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 21 dicembre 2009.

4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Grosseto mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Regione Toscana, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di materiale da trattare e/o ulteriori ed imprevisti punti da sottoporre ad emungimento e/o fossero comunque emunte ulteriori quantità di acqua rispetto a quelle previste nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Regione Toscana un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Roma, li

Il Dirigente Vicario
del Direttore Generale ad interim
Ing. Francesco Gigliani

